

AllaANCE

Confindustria Catania

AG 30/10

22/07/2010

Oggetto : richiesta di parere in merito all'interpretazione dell'art. 3, co. 6, Dpr 34/2000

In esito a quanto richiesto con nota n. 92/AB/2010 si comunica che il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 21 e 22 luglio 2010 ha approvato le seguenti considerazioni.

La fattispecie sottoposta a questo esame richiede alcune succinte considerazioni in merito al sistema di attestazione, nonché all'applicabilità di queste norme ai soggetti associati, prima di accedere alla valutazione della fattispecie.

L'art. 40, d.lgs 12 aprile 2006, n. 163, afferma e codifica il sistema generale di qualificazione delle imprese per l'esecuzione dei lavori pubblici. A tale stregua, le imprese che intendono partecipare a gare di appalto sono tenute a comprovare il possesso dei requisiti di qualità, professionalità e correttezza mediante certificazione rilasciata da un soggetto terzo (art. 40, co. 2, Codice). Il possesso di tale certificazione costituisce condizione, necessaria e sufficiente, di ammissibilità alle gare di evidenza pubblica relative all'aggiudicazione degli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000. Al fine di dettare la disciplina attuativa ed esecutiva sulla qualificazione, la norma suddetta rinvia alle disposizioni regolamentari, ai sensi delle quali il sistema di qualificazione unico è articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi. All'uopo, nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento esecutivo del d. lgs 163/2006 (peraltro, approvato in via definitiva dal CdM il 17 giugno 2010, ma non ancora pubblicato), occorre far riferimento alle disposizioni del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante Istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della l. 11 febbraio 1994, n. 109. Alla luce di tale disciplina, le attestazioni qualificano le imprese per categorie, a seconda della tipologia di lavoro od opera (opere generali e opere specializzate), e, nell'ambito delle suddette categorie, per classifiche, a seconda dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro (art. 3, d.P.R. 34/2000; a breve, art. 61, nuovo Regolamento).

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare ed eseguire lavori di quella tipologia, nei limiti di valore dettati dalle rispettive classifiche, indicate da un numero romano, attualmente dalla I alla VIII, relativamente a un importo incrementato di un quinto. Le classifiche, suscettibili di periodica revisione, sono stabilite secondo i livelli di importo di cui all'articolo 3, co. 4, dpr. 34/2000 (art. 61, co. 4, Regolamento). In tal senso, a titolo esemplificativo, la classifica VII si riferisce a lavori il cui importo arrivi fino al livello di € 15.494.000, mentre la classifica VIII comprende i lavori di importo superiore alla medesima somma. Peraltro, poiché l'importo della classifica VIII è illimitato, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione si considera la cifra convenzionale di € 20.658.000. Invece, per gli appalti di importo a base di gara superiore a questa somma, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, l'impresa deve dare dimostrazione di aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando una cifra d'affari non inferiore a tre volte l'importo a base di gara (art. 3, co. 6 dpr 34/2000; art. 61, co. 6, nuovo Regolamento).

Dal punto di vista soggettivo, gli operatori economici possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria di cui al bando di gara. In particolare, laddove sia prevista una articolazione interna dei lavori, l'impresa deve dimostrare la propria qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero nella categoria prevalente per l'importo ad essa relativo, nonché nelle categorie cd scorporabili per i singoli importi. Peraltro, laddove alcuni requisiti non siano posseduti dall'impresa relativamente a singole lavorazioni scorporabili, essi devono comunque essere posseduti dalla stessa con riferimento alla categoria prevalente (art. 95, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; art. 92, Regolamento).

Nel caso di soggetti plurimi (ATI), tale norma generale si articola in modo diverso a seconda della struttura - orizzontale o verticale - del raggruppamento medesimo, rispetto al quale è prevista una ripartizione percentuale fissata *ex lege* di tutti i requisiti. In particolare, nel caso di ATI di tipo orizzontale è previsto che la qualificazione debba essere posseduta dalla mandataria nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori e la restante percentuale, anche cumulativamente dalla capogruppo insieme alle mandanti, purché a ciascuno corrisponda la misura minima del 10% e purché l'impresa mandataria, nel calcolo finale, posseda in ogni caso i requisiti in misura maggioritaria (art. 95, co. 2, d.P.R. 554/99; art. 92, co. 2 Regolamento). Nel caso di ATI di tipo verticale, le norme sulla partecipazione prevedono che la qualificazione debba essere posseduta dalla capogruppo nella categoria prevalente per il corrispondente importo, nonché dalle mandanti - relativamente alle categorie scorporabili - per i relativi importi (art. 95, co. 3, d.P.R. 554/99; art. 91, co. 3, nuovo Regolamento).

Alla luce di tali premesse, relativamente alle quali l'Autorità si è espressa con propri atti di regolazione a valenza generale (cfr. Determinazione 20 dicembre 2001, n. 25; Determinazione 18 luglio 2001, n. 15, nonché atti ivi richiamati), può trovare risposta il quesito in oggetto, sottoposto dall'Ance. L'istanza in oggetto si riferisce alla possibilità di sommare i requisiti soggettivi di più imprese all'uopo riunite in Associazione temporanea, al fine di ottemperare al requisito soggettivo particolarmente elevato, richiesto per la classifica VIII (oltre € 20.658.276).

Relativamente a tale facoltà, non può dunque prescindere dalla valutazione delle previsioni della *lex specialis* e, in particolare, dalla articolazione dei lavori ivi indicata. In astratto, non può tuttavia dubitarsi che, nel caso di ATI orizzontale, sia ammessa la sommatoria delle qualificazioni possedute dalle singole imprese partecipanti all'ATI. Infatti, qualora la disposizione dell'art. 3, co. 6, dPR 34/2000 si riferisse ai requisiti posseduti in assoluto dai singoli concorrenti e volesse prescindere dalla facoltà associativa generalmente prevista per la partecipazione alle gare di appalto, si creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio di concorrenza, in quanto sarebbero privilegiate le imprese di maggiori dimensioni (Determinazione n. 15/2001, sub. lett. e)).

In conclusione, per riferirsi alla fattispecie esemplificata dal richiedente, in un appalto di importo complessivo di € 30.000.000,00 - posto che una delle due imprese rivesta il ruolo di mandataria, mediante possesso dei requisiti in misura maggioritaria e conseguente assunzione dei lavori prevalenti (art. 95, co. 2 dPR 5554/99; art. 92, co. 2, nuovo Regolamento) - può essere ammessa la partecipazione in ATI di due imprese, in possesso di attestazioni SOA, se queste sono - per ciascuna impresa - relative alla VII classifica.

Firmato

Avv. Giuseppe Busia